



COMUNE DI ZAGAROLO

(Provincia di Roma)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con delibera del

Consiglio Comunale

n.30 del 26/06/2014

INDICE

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI.....	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI	3
ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI	3
ART. 5 – ALIQUOTE DELLA TASI	4
ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....	4
ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.....	5
ART. 8 – DECORRENZA DELLA TASI.....	5
ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE.....	6
TITOLO II.....	6
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	6
ART. 10 – ESENZIONI.....	6
ART. 11 – RIDUZIONI.....	7
TITOLO III.....	7
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI.....	7
ART. 12 – DICHIARAZIONE.....	7
ART. 13 – MODALITÀ DI VERSAMENTO.....	8
ART. 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	9
ART. 15 – ACCERTAMENTO E SANZIONI.....	9
ART. 16 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI.....	10
ART. 17 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	11
TITOLO IV.....	11
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 18 – NORMATIVA DI RINVIO.....	11
ART. 19 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'Imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art.1, commi 669 – 700, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge n.214/2011, come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n.201/2011, convertito in legge n.214/2011 a favore di fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico o artistico.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
3. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al precedente comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L.201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L. n.201/2011.
3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, approva le aliquote della TASI, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Zagarolo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo di cui al precedente art.3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'individuazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n.810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. Ai fini dell'applicazione del presente punto, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.91/bis del D.L. 24

gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n.27 e successive modificazioni.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 – Riduzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art.28 del relativo regolamento comunale.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
8. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
9. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Modalità di versamento

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote di base. Nel caso in cui, alla scadenza di pagamento della prima rata, siano già state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo, il contribuente potrà fare riferimento a queste ultime nel caso in cui derivi un minor importo da versare.
3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 7:
 - a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli

stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 166, L.296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
8. I contribuenti versano direttamente al Comune il tributo mediante modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto legislativo 09/07/1997, n.241, in quanto compatibili.

Art. 14 – Funzionario responsabile

1. Il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato ai sensi dell'art.1, comma 692, Legge147/2013.

Art. 15 – Accertamento e Sanzioni

1. Ai sensi dell'art.1, commi 161 e 162, della L.296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 693, della Legge n.147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 698, della Legge n.147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 695, della Legge n.147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art.13 del D.Lgs. n.471/1997.
7. Ai sensi dell'art.1, comma 696, della Legge n.147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con minimo di 50 euro.
8. Ai sensi dell'art.1, comma 697, della Legge n.147/2013, in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 ad € 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 5, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 16 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo.

Art. 17 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.
2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad euro 12,00.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della Legge 147/2013 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della Legge 296/2006;
 - l'art.1, comma 3, del Decreto legge 6 marzo 2014, n.16;
 - il Regolamento generale delle entrate comunali;
 - il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di normative sopravvenute. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge n.212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448.